



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli Sezione VII Civile, Avv. Carmela Romita, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del R.G. Aff. Cont.

TRA

[REDACTED] c.f. [REDACTED] el.te dom.ta in Napoli alla P.za Bovio n.14 presso lo studio dell'avv. Andrea Gaudino che la rappresenta e difende come in atti

Attrice

E

POSTE ITALIANE Spa, in persona del l.r.p.t., sede legale in Roma, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. [REDACTED] della Struttura Affari Legali-Area Territoriale Sud-Dislocazione di Napoli, e qui entrambe el.te dom.te alla P.za Matteotti n.2

Convenuta

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come da verbali e scritti di causa.

Fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec l'attrice esponeva di essere titolare di carta di credito postale elettronica "BancoPostaClick" avete n. [REDACTED] rilasciato da Poste Italiane spa. L'attrice nel mese di marzo 2015 effettuava un estratto conto della detta carta e si avvedeva di due addebiti ingiustificati per € 12,03 ed € 927,47, avvenuti l'11.03.2015 a favore di venditori francesi per

[REDACTED]

SENT. N. [REDACTED] /17
R.G. [REDACTED] /15
CIVIL. [REDACTED] /17
REP. _____

operazioni da lei non autorizzate né effettuate. L'attrice bloccava immediatamente la carta e in data 13.03.2015 sporgeva querela. In data 14.03.2015 presentava reclamo a Poste Italiane spa per il disconoscimento delle operazioni e per le quali Poste Italiane non aveva inviato la notifica con sms o e-mail. Poste Italiane provvedeva a rimborsare la somma di € 12,03 ma non l'operazione di € 927,47. Concludeva per la condanna della convenuta al pagamento di € 1000,00 di cui 927,47 per rimborso di quanto indebitamente prelevato dalla carta di credito ed € 72,53 a titolo di risarcimento del danno per gli ulteriori danni patiti. Si costituiva in giudizio Poste Italiane e contestava la domanda poiché a suo dire l'evento di transazione sul web si era verificato poiché l'attrice non si era registrata al programma di sicurezza Secure Code previsto per le carte Click. Ciò aveva reso possibile l'operazione di phishing con esonero di responsabilità di Poste Italiane. Quanto alla domanda di risarcimento del danno a doversi rigettare poiché non provata. Poste Italiane spa non era presente all'udienza di prima comparizione e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.09.2016 ed assegnata a sentenza. L'attrice ha depositato estratto conto della carta "BancoPostaClick" avete n. [REDACTED] dal quale si evince che le operazioni disconosciute dalla titolare, di € 12,03 e 927,47, sarebbero state effettuate presso sportelli postamat e non sul web. Ciò porterebbe ad escludere l'invio della notifica tramite sms ma anche una responsabilità dell'attrice per non aver attivato la procedura di Secure Code. Procedura peraltro non prevista da Poste Italiane come obbligatoria. La convenuta, nonostante la specifica contestazione dell'attrice, non ha dato alcuna dimostrazione della legittimità di tali pagamenti né delle loro modalità. La ipotesi di *phishing*, per scarsa diligenza dell'attrice, avanzata dalla convenuta in relazione all'uso della carta in questione non è stata provata. Non vi è quindi prova né della legittimità degli addebiti in questione da parte della convenuta né che gli stessi siano conseguenza dell'uso scorretto della carta di credito o di una custodia non diligente di essa o dei suoi codici. Poste Italiane non ha poi fornito chiarimenti circa il rimborso di € 12,03 e non anche di € 927,47. Entrambe

le operazioni sono avvenute con le stesse modalità e pertanto il rimborso di € 12,03 costituisce ammissione indiretta della propria responsabilità. La convenuta pertanto va condannata a restituire all'attrice la somma di € 927,47 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo. Va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non. Il danno deve essere sempre provato va sempre osservato il principio generale che il danno subito deve essere reale e deve essere fornita prova degli elementi costitutivi dello stesso non potendosi ipotizzare un danno in re ipsa o che non sia desumibile dagli atti di causa (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014). L'attrice non ha fornito alcuna prova in tal senso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'avv. Andrea Gaudino per dichiarazione resa ai sensi dell'art.93 c.p.c.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED]

[REDACTED] nei confronti di Poste Italiane spa, così provvede:

- dichiara che Poste Italiane spa ha ingiustificatamente addebitato all'attrice la somma di € 927,47 con riferimento al rapporto contrattuale avente ad oggetto la carta "BancoPostaClick" avente n. [REDACTED];
- per l'effetto condanna la Poste Italiane S.p.A. al pagamento, in favore di [REDACTED] di € 927,47 oltre interessi legali su detto importo dal fatto al soddisfo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- condanna la Poste Italiane S.p.A. al rimborso delle spese di lite che si liquidano - D.M. 55/14 - in € 43,00 per spese ed in € 607,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al difensore avv. Andrea Gaudino.

Così deciso in Napoli il 04.01.2017

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Giuseppina Palmieri

Il Giudice di Pace

Avv. Carmela Romita

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 GEN 2017
Napoli, li.....

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Giuseppina Palmieri

www.assorimborsi.it